

N. 27/2020 RG Trib
N. 34268/19 RG NR



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Dott.ssa Rossella Ferrazzi PRESIDENTE est.
Dott.ssa Daniela Frattini GIUDICE
Dott. Marco Montanari GIUDICE

Letta la memoria depositata in data 05.02.2020 presentata dall'avv. Valentina Alberta, del Foro di Milano, difensore di fiducia di [REDACTED] nato a [REDACTED] attualmente detenuto per questa causa, presso la Casa Circondariale di [REDACTED] imputato nel procedimento sopra indicato, istanza diretta ad ottenere la partecipazione diretta dell'imputato al processo e, in subordine, ad ottenere la rimessione alla Corte costituzionale della questione attinente alla legittimità costituzionale dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. per la violazione degli artt. 3, 24 co. 2, 27 co. 2, 111 co. 2 e 4, 117 co. 1 Cost., in relazione agli artt. 6 par. 1 e 3 CEDU;

rilevato che all'odierna udienza il difensore dell'imputato ha insistito nelle istanze, come da predetta memoria;

rilevato che le difese degli imputati [REDACTED] si sono associate;

rilevato che il p.m. ha chiesto il rigetto di entrambe le istanze.

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., sono stati emessi da questo Tribunale decreti in data 11.01.2020 e 27.01.2020, con i quali è stata disposta la partecipazione a distanza al presente processo di tutti gli imputati detenuti per questa causa, atteso che ai medesimi sono contestati reati aggravati *ex art. 416-bis.1 c.p. e*, per il [REDACTED] il reato di cui all'art. 416-bis c.p., delitti rientranti nella previsione di cui all'art. 51 co. 3-bis c.p.p.

L'art. 146-bis co. 1 disp. att. c.p.p., come modificato *ex lege* 103/2017, prevede che il soggetto detenuto per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 co. 3-bis c.p.p. nonché nell'art. 407 co 2, lett a) n. 4 c.p.p. partecipi a distanza alle udienze

dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali si trovi in stato di libertà. La stessa norma prevede che solo nel caso in cui non siano state applicate le misure *ex art. 41-bis o.p.*, il Giudice possa disporre la presenza dell'imputato qualora lo ritenga necessario.


Con la modifica *ex lege* 103/2017 il legislatore ha individuato espressamente un catalogo di reati caratterizzati da pericolosità presunta, con conseguente obbligatorietà della partecipazione a distanza dell'imputato.

Rispetto a tutti gli odierni imputati, sussiste tale condizione che impone la partecipazione a distanza alle udienze.

Nel caso di specie nessuno dei difensori ha evidenziato elementi che consentano al Tribunale di ritenere necessaria, allo stato, la presenza all'udienza degli odierni imputati, così come previsto dall'art. 146-*bis* co. 1-*ter* disp. att. c.p.p. La difesa [REDACTED] solo oggi ha prospettato la necessità della presenza dell'imputato per rendere il suo esame. Allo stato non si vede alcuna ragione per rendere necessaria la traduzione dell'imputato per rendere l'esame, il quale postula unicamente una interlocuzione verbale con le modalità formali previste dal codice: non è prevista alcuna interlocuzione riservata tra imputato e difensore nel corso del suo esame. Quanto alla difficoltà di procedere a esame e controesame dei testi, deve osservarsi che il prospettato calo di attenzione durante l'assunzione delle testimonianze (o l'eventuale sua sospensione) dovuto alla necessità di parlare con il proprio assistito, si verificherebbe in ogni caso anche nell'ipotesi di presenza fisica dell'imputato, stante la posizione di quest'ultimo nello spazio riservato ai detenuti e la presenza di numerosi difensori in aula, tale da non poter garantire la contiguità spaziale tra imputato e difensore e l'immediatezza dei contatti tra gli stessi. Pertanto, le ragioni dedotte dalle difese non rendono necessaria, allo stato, la presenza fisica, degli imputati detenuti. Neppure la prospettata difficoltà di comprensione di [REDACTED] rende necessaria la sua partecipazione all'udienza, posto che le difficoltà di comunicazione, in quanto dovute a una prospettata situazione soggettiva dell'imputato, rimarrebbero immutate anche qualora lo stesso presenziasse in udienza.

Deve quindi rigettarsi la richiesta di revoca dei decreti emessi in data 11.01.2020 e 27.01.2020 con cui era stata disposta la partecipazione a distanza degli imputati detenuti.

Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale, come illustrata nella memoria depositata in data 05.02.2020, deve rilevarsi che la partecipazione al dibattimento a distanza, pur a fronte della modifica dell'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p. sopra menzionata, è comunque sorretta dall'esigenza di fronteggiare ragioni di sicurezza e di ordine pubblico connesse alla posizione di imputati detenuti, capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova. L'utilizzo di tale strumento consente di prevenire il rischio che determinate organizzazioni criminali possano alterare le normali dinamiche e cadenze dell'*iter* procedimentale o comunque influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi. Tale modalità evita altresì che la traduzione dagli



stabilimenti carcerari alla sede giudiziaria in cui si celebra il processo consenta collegamenti con le associazioni criminali rispetto alle quali è ipotizzata l'appartenenza sulla base delle imputazioni. La partecipazione a distanza consente altresì la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata (nel presente processo sono state depositate liste *ex art. 468 c.p.p.* contenenti oltre 130 testi), procedimenti che spesso risultano in corso contemporaneamente presso differenti sedi giudiziarie, andando a soddisfare la fondamentale esigenza di garantire la ragionevole durata dei processi.

Deve osservarsi che mediante la partecipazione al dibattimento a distanza viene assicurato un livello adeguato di garanzia necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di particolare gravità, nei cui confronti il diritto di partecipare, e quindi di difendersi, per tutto l'arco del dibattimento, va temperato con le esigenze di sicurezza della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi, nonché della loro ragionevole durata. Del resto, la parziale eliminazione degli aspetti di fisicità connessi alla presenza fisica dell'imputato in udienza, ad opera di strumentazioni collegate in remoto, con conseguente smaterializzazione più o meno estesa del processo, non lede in alcun modo i diritti dell'imputato di intervenire nel processo, garanzia tutelata dalla nullità *ex art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.* In effetti attraverso la videoconferenza è garantito il diritto dell'imputato di sentire e vedere tutto quanto avviene in udienza (assicurando la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi), di intervenire all'udienza secondo le regole processuali vigenti, di interloquire con il proprio difensore con una linea telefonica dedicata, di fornire quindi il proprio apporto personale (cfr. Corte EDU, sez. II, 6 luglio 2004, Dondarini c. San Marino), che potrebbe risultare anche determinante rispetto alla propria linea difensiva. La partecipazione a distanza garantisce quindi all'imputato una interazione sullo svolgimento dell'udienza non dissimile in concreto da quella consentitagli dalla sua presenza fisica in aula. Questo, a maggiore ragione, a fronte della evoluzione tecnologica molto rapida del settore audiovisivo che consente collegamenti in tempo reale, senza alcun problema di sorta.

Il sistema prevede comunque, ai sensi dell'art. 146-bis co. 1-ter disp. att. c.p.p., la possibilità di una valutazione diversa da parte del Giudice qualora lo ritenga necessario, previsione che consente quindi un bilanciamento in concreto degli interessi contrapposti sopra evidenziati. Ulteriore spazio di valutazione da parte del Giudice è consentito dall'art. 146-bis co. 7 disp. att. c.p.p., nelle ipotesi da esso disciplinate. Tali norme consentono di modulare in concreto la partecipazione dell'imputato al singolo processo, sulla base delle esigenze che dovessero manifestarsi nel suo corso.

Peraltro, già la Consulta si è più volte espressa (Cfr. Corte cost., 22 luglio 1999, n. 342) evidenziando che *"l'affermazione secondo cui difesa e presenza fisica rappresenterebbero i termini di un inscindibile binomio è infondata"*, dovendo essere garantita solamente l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento (Cfr., analogamente, Corte cost., 9 marzo 2004, n. 88 e

Corte cost., 26 novembre 2002, n. 483). La Corte EDU ha negato che l'adozione dello strumento della videoconferenza, seppur nella vecchia formulazione dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., configurasse una lesione del diritto di difesa. In tale pronuncia la Corte ha affermato che l'imputato, attraverso la videoconferenza, viene posto pienamente in grado di seguire lo svolgimento dibattimentale. Tale conclusione permane anche a seguito della modifica normativa dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. e viene confermata da Corte EDU, Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy c. Russia. Addirittura, la Corte EDU, 8 dicembre 2009, Taavitsainen c. Finlandia, ha condannato lo Stato per violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, in quanto nella vicenda sottoposta al suo esame, la mancanza di idonea apparecchiatura tecnica aveva reso impossibile il ricorso allo strumento della videoconferenza, imponendo in tal modo una serie di rinvii per permettere l'esame dei testi, con conseguente irragionevole dilatazione dei tempi processuali.

A fronte di tutto quanto sopra esposto, ritenuto che attraverso la videoconferenza venga garantita all'imputato la partecipazione al processo in termini sostanziali, nessuna violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 24, 27 co. 2, 111 e 117 Cost., come prospettate dalle difese sussiste, tantomeno la violazione dell'art. 3 Cost., che presupporrebbe il differente trattamento di situazioni uguali, che nel caso di specie non si verifica, tenuto conto della gravità dei reati previsti dagli artt. 51 co. 3-bis c.p.p. e 407 co. 2, lett a) n. 4 c.p.p. La diversificazione del trattamento rientra pienamente nel campo di discrezionalità spettante al legislatore.

A fronte di tali considerazioni, ispirate a una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., risulta quindi l'assoluta e manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, come proposta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 ss. l. 87/53


RIGETTA

le istanze in esame e conferma i provvedimenti emessi in data 11.01.2020 e 27.01.2020.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Busto Arsizio, 06.02.2020.

Il Presidente
Dott.ssa Rossella Ferrazzi



Il Giudice
Dott. Daniela Frattini



Il Giudice
Dott. Marco Montanari



Letto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA/UDIENZA
Busto Arsizio 06.02.2020

IL CANCELLIERE
Maria Pia FERRARI